



**COMUNE DI CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO**
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

Codice ente	10720 5
DELIBERAZIONE N. 3	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2022 -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.**

L'anno **duemilaventidue** addì **tredici** del mese di **aprile** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE	SINDACO	Presente
BISLERI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
AMBROSINI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
RIBONI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	Presente
BOSCHIROLI ENEMESIO	CONSIGLIERE	Presente
COSTENARO PLINIO	CONSIGLIERE	Presente
LUCINI ZAVERIO	CONSIGLIERE	Assente
ROZZA VERONICA	CONSIGLIERE	Assente
BIGNAMINI ENNIO	CONSIGLIERE	Assente
ERIBERTO		
NEOTTI LUCA	CONSIGLIERE	Assente
PARISI ULGARICO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 6
Totale assenti 5

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI ANTONIO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, l'articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011, prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto, ha disposto, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000, il differimento al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO che la Legge di Bilancio per il 2022 (L. 234 del 30 dicembre 2021) prevede, a partire da gennaio 2022, nuovi scaglioni di reddito IRPEF, portandoli da cinque a quattro, e stabilisce inoltre che, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le aliquote precedentemente in vigore, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 25.03.2014 e riconfermate per gli anni successivi, sono le seguenti:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro (fino a 8.000 euro esenzione)	0,60
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,67
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,70
5	oltre 75.000 euro	0,75

RITENUTO necessario rimodulare le aliquote per l'anno 2022 come segue:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro (fino a 8.000 euro esenzione)	0,61
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,66

3	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,68
4	oltre 50.000 euro	0,76

VISTI:

- gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;
- l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che le deliberazioni di approvazione aliquote e regolamenti dovranno essere inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);

VISTI:

- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 6 resi in forma palese da n. 6 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale al presente atto

1. Di stabilire che, per l'anno 2022, le aliquote che verranno applicate all'addizionale comunale all'IRPEF sono le seguenti:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro (fino a 8.000 euro esenzione)	0,61
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,66
3	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,68
4	oltre 50.000 euro	0,76

2. Di confermare per l'anno di imposta 2022 una soglia di esenzione assoluta di € 8.000,00, chiarendo che, se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;
3. Di dare atto che le aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
4. Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

Successivamente, stante l'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2022-2024, con separata votazione ed all'unanimità dei consensi

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco

F.to Dr.GRASSI ANTONIO GIUSEPPE



Il Segretario Comunale

F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi;

Casale Cremasco-Vidolasco, li



Il Segretario Comunale

F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Casale Cremasco-Vidolasco, li



Il Segretario Comunale

F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
ADDI', 16.04.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alesio Massimiliano